



Bruxelles, 2.5.2013
COM(2013) 259 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006¹ consente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere un massimale annuo di 1 miliardo di EUR. Le condizioni per poter beneficiare del Fondo sono precisate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio².

Sulla base delle richieste di intervento del Fondo presentate da Slovenia, Croazia e Austria dopo le inondazioni dell'autunno 2012, il calcolo dell'intervento del Fondo di solidarietà, basato sulle stime dell'entità complessiva dei danni, è il seguente:

(in EUR)

<i>Catastrofe</i>	<i>Danno diretto accettato</i>	<i>Soglia (in milioni)</i>	<i>Importo basato sul 2,5%</i>	<i>Importo basato sul 6%</i>	<i>Importo totale dell'aiuto proposto</i>
Inondazioni in Slovenia	359 534 838	214,021	5 350 525	8 730 830	14 081 355
Inondazioni in Croazia	11 463 479	259,805	286 587	~	286 587
Inondazioni in Austria	9 600 000	1 798,112	240 000	~	240 000
TOTALE					14 607 942

Previo esame di tali richieste³ e tenuto conto dell'importo massimo che il Fondo può stanziare nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti nel quadro della voce di bilancio che necessita di spese supplementari, la Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo totale di 14 607 942 EUR, da assegnare nell'ambito della rubrica 3b del quadro finanziario.

Con la presente proposta di mobilitazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e sull'importo richiesto. La Commissione invita ciascun ramo dell'autorità di bilancio ad informare l'altro ramo e la Commissione delle sue intenzioni.

In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre.

La Commissione presenterà un progetto di bilancio rettificativo (PBR) per iscrivere nel bilancio 2013 gli stanziamenti di impegno e di pagamento specifici, come previsto dal punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

³ Comunicazione C(2013) XXX della Commissione su tre richieste di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea presentate da Slovenia, Croazia e Austria.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁴, in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁵,

vista la proposta della Commissione⁶,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.
- (4) La Slovenia, la Croazia e l'Austria hanno presentato una richiesta di intervento del Fondo in relazione a un'inondazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2013 è mobilizzata, nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, una somma pari a 14 607 942 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁴ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁵ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁶ **GU C [...] del [...], pag. [...].**

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente